

Statuto di Articolo UNO

I - Principi e soggetti della democrazia interna

Articolo 1 - Principi della democrazia interna.

1. E' costituita l'Associazione denominata "Articolo 1 —Movimento Democratico e Progressista con sede legale in Roma, via Zanardelli 34, in sigla "ARTICOLO UNO" e con la seguente descrizione del simbolo: articolo uno disegnato su campo bianco, composto dalle parole: "articolo", "uno". La parola "articolo" scritta in minuscolo in carattere di colore verde sormonta la parola "uno" scritto in rosso in maiuscolo. Le due parole sono allineate a sinistra e la parola "articolo" si estende dalla "u" di "uno" fino alla fine della "o" di "uno". Le rappresentazioni grafiche sono allegate al presente Statuto sotto la lettera "A".

2. ARTICOLO UNO è una organizzazione politica libera, laica, aperta, democratica. Si ispira alla Costituzione ed è costituita ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione. E' fondata sui principi dell'antifascismo, della pace e della non violenza, della eguaglianza, della libertà, della solidarietà, della parità di genere e delle pari opportunità. Promuove la dignità del lavoro quale fondamento dello sviluppo della persona e della comunità, il buon governo, la giustizia sociale, la correttezza e trasparenza degli atti, la diffusione e l'incremento dei saperi e della cultura, nonché la piena partecipazione delle giovani generazioni alla politica, delle cittadine e dei cittadini dell'Unione Europea residenti ovvero delle cittadine e dei cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, garantendo pari opportunità a tutti a ogni livello.

3. ARTICOLO UNO ha come proposito quello di concorrere, insieme con altre associazioni, movimenti e partiti politici alla costituzione di un largo e plurale campo di centro sinistra, in grado di proporsi di governare su basi nuove il Paese, di operare le riforme necessarie con equità, di lottare contro le diseguaglianze sociali ed economiche, di promuovere un moderno welfare nello Stato Sociale di diritto, di garantire la soddisfazione dei bisogni primari della generalità dei cittadini e di premiare i capaci e i meritevoli, nonché di vincere anche dal punto di vista culturale la sfida nei confronti del centrodestra e dell'ondata populista che in Italia e in Europa ha i segni regressivi della divisione e contrapposizione sociale.

4. ARTICOLO UNO considera valore principale la persona e i suoi diritti. Riconosce e rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno e riconosce pari dignità a tutte le condizioni personali, quali il genere, l'età, le convinzioni religiose, le disabilità, l'identità e orientamento di genere, l'orientamento sessuale, nazionalità e appartenenza ai diversi popoli. Si ispira a valori e comportamenti in grado di colmare il divario tra cittadini e politica.

5. ARTICOLO UNO pone a base della sua organizzazione l'idea di politica come servizio, sviluppando tale concetto su tre fondamenti:

- attenzione alle diseguaglianze sociali, alle aree e ai soggetti investiti da condizioni di vecchie e nuove povertà;
- sviluppo sostenibile e difesa e valorizzazione dell'ambiente, anche come leva di un diverso tipo di crescita economica e sociale;
- rapporto equo e rispettoso tra le generazioni.

6. ARTICOLO UNO assicura informazione, trasparenza e partecipazione. A tale fine, oltre alle forme di partecipazione diretta delle iscritte e degli iscritti nelle Sezioni, si avvarrà di un Sistema informativo basato sulle tecnologie telematiche, adeguato a favorire il dibattito interno, a fare proposte e a far circolare rapidamente tutte le informazioni necessarie. A tale scopo ARTICOLO UNO rende accessibili e visibili on web tutte le informazioni sulla vita politica interna, sulle riunioni, le deliberazioni politiche e sul bilancio. Gli iscritti potranno essere consultati su questioni di interesse nazionale.

7. ARTICOLO UNO promuove la parità di genere nella attività politica a tutti i livelli.

Articolo 2 - Soggetti fondamentali della vita democratica Partito

1. ARTICOLO UNO promuove l'adesione libera, pubblica e trasparente sia di singole personalità del territorio che di associazioni, reti e soggetti collettivi largamente riconosciuti nel territorio. Nelle regioni con particolarità linguistiche, culturali e istituzionali possono essere definite forme speciali di autonomia sulla base di un patto federativo sottoscritto tra la Direzione nazionale e l'organizzazione regionale. Il patto comprende lo Statuto regionale e le modalità di modifica del patto medesimo.

Ai fini del presente Statuto, vengono identificati due soggetti della vita democratica interna: gli iscritti e gli elettori.

2. Per iscritte/iscritti si intendono le persone che, maggiori di quattordici anni, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell'Unione europea residenti ovvero cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, si iscrivono al Partito aderendo così al presente Statuto e ai Regolamenti interni.

3. Tutte le iscritte e tutti gli iscritti hanno diritto a:

- partecipare alla determinazione dell'indirizzo politico del Partito;
- eleggere gli organismi dirigenti per cui è prevista la elezione da parte degli iscritti;
- esercitare il proprio voto ed essere candidate/i nell'elezione degli organismi dirigenti;
- conoscere le determinazioni dei gruppi dirigenti e avere accesso a tutti gli aspetti della vita democratica interna;
- partecipare all'attività e all'iniziativa politica di ARTICOLO UNO e delle sue Sezioni;
- ricorrere agli organismi di garanzia secondo le norme stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento di garanzia.

4. Tutte le iscritte e tutti gli iscritti hanno il dovere di:

- contribuire alla discussione, all'elaborazione della proposta e dell'iniziativa politica di ARTICOLO UNO;
- contribuire al sostegno economico di ARTICOLO UNO;
- rispettare il presente Statuto e i Regolamenti;
- favorire la partecipazione e l'adesione di altre donne e altri uomini ad ARTICOLO UNO.

5. L'iscrizione è annuale, la validità corrisponde all'anno solare. L'iscrizione è presupposto essenziale per l'esercizio dei diritti dell'iscritta/o. La mancata iscrizione per un anno comporta la decadenza dagli organismi di cui l'iscritta/o- scritto fa parte.

6. Per elettrici/elettori si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani, nonché cittadine e cittadini dell'Unione europea residenti, ovvero cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, iscritti e non al Partito, dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito e di sostenerlo. Essi, iscritti in un apposito albo, possono concorrere alle scelte politico-programmatiche e alle candidature alle cariche istituzionali attraverso una consultazione sulla base di una specifica delibera approvata, a maggioranza degli aventi diritto, dall'organismo territorialmente competente.

II – Formazione dell'indirizzo politico, composizione, modalità di elezione e funzioni degli organismi dirigenti nazionali.

Articolo 3 – Segretario e, Segreteria Nazionale, Conferenza dei Segretari regionali e delle Aree metropolitane.

1. Il Segretario nazionale dirige e coordina ARTICOLO UNO ed esercita la sua funzione sulla base del documento approvato al momento della sua elezione al Congresso nazionale.

2. Il Segretario nazionale viene eletto dall'Assemblea congressuale nazionale secondo le modalità definite dal Regolamento congressuale approvato dalla Direzione nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
 3. Il mandato dura tre anni ovvero fino al successivo Congresso nazionale se indetto precedentemente.
 4. Se il Segretario cessa la carica prima del termine del suo mandato, l'Assemblea nazionale, può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato con il voto della maggioranza dei votanti o convocare il Congresso nazionale. Se il Segretario si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall'Assemblea nazionale o dalla Direzione nazionale, l'Assemblea nazionale può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. A questo fine, si convoca l'Assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga l'approvazione della predetta maggioranza, si procede alla convocazione del Congresso nazionale.
 5. Il Segretario nazionale gestisce l'utilizzo del simbolo di ARTICOLO UNO, anche ai fini dello svolgimento di tutte le attività necessarie alla presentazione delle liste nelle tornate elettorali.
 6. La Segreteria nazionale è nominata dal Segretario. È organo collegiale, ha funzioni esecutive e viene convocata dal Segretario.
 7. È istituita la Conferenza dei Segretari regionali e delle Aree metropolitane, che ha carattere di coordinamento politico delle attività di Articolo UNO.
- La Conferenza è convocata dal Segretario nazionale di regola una volta al mese.

Articolo 4 – Assemblea Nazionale Congressuale.

1. L'Assemblea congressuale nazionale è eletta nel percorso congressuale nazionale dalle assemblee congressuali regionali. Il numero dei suoi componenti è definito dal regolamento congressuale nazionale. Ne fanno parte di diritto il Segretario uscente e i parlamentari eletti iscritti al Partito. L'Assemblea congressuale nazionale elegge il Segretario Nazionale, il Tesoriere e la Commissione nazionale di Garanzia. Nel caso di dimissioni o decadenze di membri dell'Assemblea nazionale eletti dal Congresso, la stessa Assemblea potrà, fino al massimo di un terzo dei suoi componenti, procedere alla loro sostituzione con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Qualora ricorra una motivata necessità politica di aumentare il numero dei membri dell'Assemblea nazionale definiti dal Regolamento congressuale, la stessa Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, potrà procedere alle cooptazioni fino ad un massimo di un decimo del numero previsto dal presente comma.
2. L'Assemblea nazionale ha competenza e si esprime in materia di indirizzo politico sui vari aspetti dell'iniziativa politica a carattere nazionale e internazionale attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso Commissioni permanenti o temporanee, ovvero in casi di necessità e urgenza attraverso deliberazioni effettuate per via telematica sulla base di quesiti individuati dalla Direzione Nazionale.
3. Essa può strutturarsi anche in Forum tematici a carattere temporaneo. I Forum sono aperti anche a non iscritte/i sulla base di competenze specifiche. I Forum possono costruire e proporre alla Segreteria nazionale momenti pubblici di discussione, quali seminari, conferenze pubbliche, convegni.
4. L'Assemblea nazionale approva un Regolamento di garanzia ed organizzativo con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
5. L'Assemblea è convocata ordinariamente almeno una volta ogni 6 mesi o, in via straordinaria, su richiesta avanzata alla Direzione nazionale da parte del 30% dei suoi componenti.

6. L'Assemblea nazionale, qualora non siano previste dal presente Statuto o dai Regolamenti maggioranze qualificate, approva le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti senza necessità per la validità delle stesse di quorum costitutivi.
7. L'Assemblea nazionale può, su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, sfiduciare il Segretario. Se l'Assemblea sfiducia il Segretario, si procede alla convocazione del Congresso nazionale.

Articolo 5 – Cariche istituzionali e scelta delle candidature.

1. ARTICOLO UNO promuove e organizza pratiche di democrazia partecipata, secondo modalità che saranno previste dal Regolamento di garanzia ed organizzativo di cui all'articolo 4, 4 comma, del presente Statuto approvato dall'Assemblea nazionale.
2. ARTICOLO UNO promuove attività di formazione collettiva, quali seminari e momenti di studio, per l'elaborazione collettiva di proposte e indirizzi politico-programmatici, per la crescita di competenze specifiche e articolate al fine di assicurare il rinnovamento dei gruppi dirigenti fondato sulle reali capacità di direzione politica.
3. ARTICOLO UNO aderisce al codice di autoregolamentazione per le candidature approvato dalla Commissione Parlamentare Antimafia.
4. ARTICOLO UNO adotta codici di autoregolamentazione, approvati dalla Direzione nazionale, per i gruppi dirigenti, le candidature, le elette e gli eletti.

Articolo 6 – Direzione Nazionale.

1. La Direzione nazionale è organo di indirizzo politico. E' composta da 60 membri elettivi di cui: 30 eletti dalle assemblee regionali congressuali, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento congressuale nazionale; 30 eletti dall'assemblea nazionale su proposta del Segretario con il voto della maggioranza assoluta dei componenti.
2. Sono inoltre membri di diritto della Direzione nazionale: il Segretario, il Tesoriere, i Segretari Regionali e delle Aree metropolitane i componenti dell'Ufficio di presidenza dei Gruppi parlamentari di riferimento, nonché ulteriori componenti definiti per funzione dall'Assemblea nazionale congressuale.
3. La Direzione è convocata dal Segretario nazionale, che la presiede e la convoca almeno ogni 2 mesi o, in via straordinaria, su richiesta avanzata al Segretario da parte del 30% dei suoi componenti. Essa, ai sensi del proprio Regolamento, approvato con il voto favorevole della maggioranza votanti, assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al Segretario e ai membri della Segreteria.
4. La Direzione nazionale approva, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti il Regolamento nazionale economico.
5. La Direzione nazionale approva il Regolamento per le candidature e le liste per le elezioni politiche nazionali ed europee con la maggioranza assoluta dei componenti.
6. La Direzione nazionale interviene in caso di conflitto con gli indirizzi politici generali circa le alleanze alle elezioni amministrative e regionali. In tale caso la Direzione può sospendere la decisione dell'organo territoriale competente, programmando un riesame della decisione.
7. Delle decisioni assunte dalla Direzione nazionale viene data massima diffusione tramite ogni forma utile a questo scopo.
8. La Direzione, qualora non siano previste dal presente Statuto o dai Regolamenti maggioranze qualificate, approva le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti senza necessità per la validità delle stesse di quorum costitutivi.

Articolo 7 – Congressi.

1. Il Congresso nazionale di ARTICOLO UNO è convocato ogni 3 anni. La convocazione del Congresso nazionale comporta la convocazione dei congressi delle Strutture territoriali. La Direzione nazionale elabora un Regolamento congressuale nazionale che approva con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Il Congresso straordinario può essere richiesto con documento motivato, sottoscritto e votato da almeno due terzi dell'Assemblea nazionale. Il Congresso straordinario può essere altresì richiesto con documento motivato e sottoscritto dal 30% del totale delle/degli iscritte/i di almeno 5 Regioni al 31 dicembre dell'anno precedente, la presenza delle sottoscrizioni provenienti da una medesima regione non può superare il 30% del totale delle iscritte e degli iscritti. La richiesta presentata alla Commissione di garanzia nazionale per la verifica delle sottoscrizioni è ratificata dall'Assemblea nazionale.
3. Il Congresso straordinario regionale è proposto alla Segreteria nazionale, con documento motivato, sottoscritto e votato da almeno tre quinti dell'assemblea regionale, ovvero da un documento motivato e sottoscritto da almeno il 40 % del totale delle iscritte e degli iscritti della medesima regione al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il Congresso straordinario di Federazione è proposto alla Segreteria regionale, con documento motivato, sottoscritto e votato da almeno tre quinti dell'assemblea di Federazione, ovvero da un documento motivato e sottoscritto da almeno il 40% del totale delle iscritte e degli iscritti della medesima Federazione al 31 dicembre dell'anno precedente. Il Congresso straordinario dei Coordinamenti territoriali è proposto al livello regionale di competenza con documento motivato, sottoscritto e votato da almeno i tre quinti degli iscritti al 31 Dicembre dell'anno precedente.
5. Nei casi previsti dai precedenti comma 3 e 4, le Commissioni di Garanzia sono investite della verifica delle procedure e delle iscrizioni.

Articolo 8 - ARTICOLO UNO all'estero.

1. Al fine di garantire la partecipazione politica, sociale e culturale delle/degli italiane/i residenti all'estero, Articolo Uno si organizza in un Coordinamento per nazione. Ogni Coordinamento può prevedere una propria articolazione in più città del Paese estero.
2. Le modalità di coordinamento delle sezioni all'estero sono demandate al Regolamento organizzativo di cui all'articolo 4, comma 4, del presente Statuto

III - Struttura Territoriale

Articolo 9 – Regionale.

1. L'Assemblea regionale è eletta nel percorso congressuale nazionale o regionale con i delegati eletti dai singoli congressi di Federazione e dei Coordinamenti territoriali. L'Assemblea ha funzioni di indirizzo politico nell'ambito territoriale di competenza ed elegge, secondo le modalità definite dal Regolamento congressuale approvato dalla Direzione nazionale, la/il Segretaria/Segretario regionale. L'Assemblea regionale su proposta della/del Segretaria/Segretario regionale elegge una Direzione regionale e una/un Tesoriera/e le Commissioni regionali di garanzia.
- 2 la Direzione regionale o l'Assemblea regionale, ove non presente la direzione, approva le liste per le elezioni regionali.

3. Con Regolamento, approvato dall'Assemblea regionale a maggioranza dei suoi componenti, saranno definite le forme di organizzazione e funzionamento del livello regionale. Il Regolamento congressuale stabilisce il rapporto tra i componenti degli organismi dirigenti e gli iscritti.
4. La validità del Regolamento regionale è subordinato alla coerenza con lo Statuto e con i Regolamenti nazionali. La Commissione nazionale di Garanzia è competente a ratificare i Regolamenti e a dirimere in via definitiva eventuali controversie.
5. L'Assemblea regionale, qualora non siano previste dal presente Statuto o dai Regolamenti maggioranze qualificate, approva le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti senza necessità per la validità delle stesse di quorum costitutivi.
6. Ciascun regionale si dota di un sito web nel quale informa della propria iniziativa politica, degli organismi dirigenti, dei documenti politici, del proprio bilancio e dei propri riferimenti.

Articolo 10 – Federazione e Coordinamento territoriale.

1. La Federazione, di norma ha dimensione provinciale salvo diversa deliberazione del Coordinamento regionale, coordina le attività delle Sezioni ed ha funzioni di indirizzo politico nell'ambito territoriale di competenza. La costituzione delle Federazioni prevede la presenza di un minimo di 100 (cento) iscritte/i e una organizzazione che si articoli in almeno 3 (tre) Sezioni.
2. Le Federazioni svolgono il proprio Congresso con i delegati eletti dai singoli congressi di Sezione. Il Congresso elegge l'Assemblea, la quale ha funzioni di indirizzo politico nell'ambito territoriale di competenza ed elegge, secondo le modalità definite dal Regolamento congressuale approvato dall'Assemblea nazionale, la/il Segretaria/Segretario di Federazione. L'Assemblea su proposta della/del Segretaria/Segretario di Federazione elegge una Direzione di Federazione e una/un Tesoriera/e, una Commissione di Garanzia.
3. Le organizzazioni territoriali provinciali con meno di 100 (cento) iscritte/i o che non articolino la propria organizzazione in almeno 3 (tre) Sezioni, si costituiscono in Coordinamenti territoriali e svolgono un unico Congresso a cui partecipano tutte/i le/gli iscritte/i. I congressi dei Coordinamenti territoriali eleggono la/il coordinatrice/tore e la/il tesoriera/e e la Commissione di Garanzia, secondo le modalità definite dal Regolamento congressuale approvato dalla Direzione nazionale, nonché una Direzione.
4. Con Regolamento, approvato dalla Assemblea di Federazione a maggioranza dei suoi componenti, saranno definite le forme di organizzazione e funzionamento del livello di Federazione, prevedendo la costituzione degli organismi dirigenti in relazione al numero degli iscritti. Il Regolamento congressuale stabilisce il rapporto tra i componenti degli organismi dirigenti e gli iscritti.
5. La validità del Regolamento è subordinato alla coerenza con lo Statuto e con i Regolamenti nazionali. La Commissione regionale di Garanzia è competente a ratificare i Regolamenti e a dirimere in via definitiva eventuali controversie.
6. L'Assemblea di Federazione ha la potestà di allargare la propria composizione ai/alle coordinatori/coordinatrici delle nuove Sezioni o in misura non superiore al 30% del totale dei suoi componenti.
7. L'Assemblea di Federazione può strutturarsi in forum tematici. I forum sono aperti a tutte le iscritte e tutti gli iscritti e non iscritte/i che intendono contribuire all'iniziativa politica di ARTICOLO UNO I forum oltre ad elaborare proposte politiche possono avanzare all'Assemblea di Federazione proposte di iniziativa politica sui temi di loro competenza. I forum tematici sono tenuti a dare notizia delle loro attività (riunioni, documenti, iniziative), sul sito della Federazione di ARTICOLO UNO di competenza.
8. Ciascuna Federazione si dota di un sito web nel quale informa della propria iniziativa, dei documenti politici e dei comunicati agli organi di stampa, dei recapiti, delle attività delle Sezioni e delle attività dei forum tematici.

9. L'Assemblea di Federazione, decide le alleanze politiche e le liste per le elezioni del Comune capoluogo di provincia, previa consultazione delle Sezioni. Approva e presenta all'Assemblea regionale elenchi di candidate e candidati per la composizione della lista circoscrizionale per le elezioni regionali. L'Assemblea di Federazione è competente a dirimere conflitti politici circa le alleanze elettorali dei comuni.

10. L'Assemblea di Federazione può demandare alle Sezioni di competenza, la definizione della lista per le elezioni comunali del Capoluogo di Provincia non indicato quale Città metropolitana dalla legislazione vigente.

11. L'Assemblea di Federazione, qualora non siano previste dal presente Statuto o dai Regolamenti maggioranze qualificate, approva le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti senza necessità per la validità delle stesse di quorum costitutivi.

Articolo 11 – Sezioni

1. Le Sezioni sono la sede primaria nella quale le/gli iscritte/i partecipano alla vita di ARTICOLO UNO. L'Assemblea è la riunione di tutte le iscritte e gli iscritti. Le Sezioni possono essere territoriali ovvero di ambito lavorativo, di studio o tematiche. Le nuove Sezioni costituite al raggiungimento di 20 (venti) iscritte/i per quelle territoriali e 10 (dieci) per le altre, sono ratificate dalla Direzione regionale o, in caso di inerzia o impossibilità di quest'ultimo, dalla Segreteria nazionale.

2. Le Sezioni svolgono i loro congressi ed eleggono la/il Coordinatrice/Coordinatore, Tesoriera/Tesoriere e, per le Sezioni con oltre 100 iscritti, un Coordinamento secondo le modalità definite dal Regolamento congressuale approvato dalla Direzione nazionale.

3. Le attività delle Sezioni sono aperte a tutti le/gli elettrici/elettori di ARTICOLO UNO. Le Sezioni sono luoghi vivi, utili e accoglienti, in cui si realizzano pratiche di mutualismo e cittadinanza attiva. Le Sezioni devono svolgere un numero minimo di attività, avendo come supporto il piano annuale di attività dei territori approvato dalla Direzione nazionale e affidato ad ogni Federazione o Coordinamento territoriale. La valutazione dell'attività delle Sezioni e della realizzazione del piano annuale è di competenza del Coordinamento regionale di concerto con i Coordinamenti di Federazione o territoriali.

4. L'Assemblea di Sezione decide la composizione delle liste per le elezioni comunali nei propri Comuni, quelle dei propri Municipi o Circoscrizioni e le alleanze politico-elettorali. In caso di più Sezioni di uno stesso comune, le liste per le elezioni comunali sono decise dalla riunione congiunta delle Assemblee dei Sezioni, ivi comprese quelle di lavoro, di studio e tematiche che insistano nel medesimo comune.

5. L'Assemblea delle Sezioni, qualora non siano previste dal presente Statuto o dai Regolamenti maggioranze qualificate, approva le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti senza necessità per la validità delle stesse di quorum costitutivi.

Articolo 12 – Presenza delle Minoranze negli organi collegiali non esecutivi.

1. ARTICOLO UNO promuove la presenza delle eventuali minoranze all'interno degli organi collegiali non esecutivi, riservando loro una quota pari ai voti ottenuti nel Congresso.

Articolo 13 - Commissariamenti.

1. Nei casi di violazione delle norme dello Statuto e/o dei Regolamenti o di impossibilità di esercitare le funzioni da parte dell'organismo dirigente, la Direzione nazionale, su proposta della Segreteria nazionale, può intervenire nei confronti delle strutture di Federazione delle Aree metropolitane, e delle Strutture Regionali, adottando i provvedimenti di sospensione/revoca degli

organismi dirigenti e/o l'eventuale nomina di uno o più commissari. Entro 120 giorni dal provvedimento, dovranno essere ripristinati gli organismi statutari, in caso di sospensione, o convocato il relativo Congresso, in caso di revoca.

2. Analoga funzione, nei confronti delle Federazioni è attribuita alla Direzione regionale, e nei confronti delle sezioni alla Direzione Federale.

3. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione nazionale di garanzia, la quale si esprimerà entro 60 giorni. In assenza di pronuncia entro il termine di cui sopra da parte della Commissione nazionale di garanzia, il provvedimento si intende revocato. Analoga funzione vale per i livelli regionali e federali.

4. Nel caso in cui i provvedimenti di commissariamento intervengano durante la discussione per la formazione delle liste per le elezioni amministrative e/o regionali, il provvedimento può essere assunto dal Segretario nazionale e dovrà essere ratificato dalla Segreteria nazionale entro 7 giorni.

IV - Principi generali per le candidature e gli incarichi

Articolo 14 – Incarichi esecutivi di ARTICOLO UNO e limiti temporali.

1. Per gli incarichi esecutivi negli organismi collegiali nel medesimo livello, federale, regionale e nazionale, è posto il limite di due mandati congressuali pieni.

2. Il limite del precedente comma è posto altresì per incarichi esecutivi di carattere monocratico.

3. Gli incarichi esecutivi nel movimento sono incompatibili con le cariche di governo e nelle Giunte regionali e degli altri Enti territoriali allo stesso livello (governo nazionale, giunte regionali, comunali, etc.). Per i livelli di Federazione e di Coordinamento territoriale l'incompatibilità è da intendersi con gli incarichi nelle Giunte dei Comuni Capoluogo.

Articolo 15 – Candidature e doveri delle/gli elette/i.

1. La formazione delle liste deve rispettare i principi del pluralismo e della parità di genere e delle rappresentanze territoriali, liste non coerenti con i precedenti principi non sono ammissibili.

2. La Direzione nazionale propone i criteri per la definizione delle candidature di Camera, Senato e Parlamento europeo. La Direzione nazionale li approva. I criteri sono adottati in tempo utile onde garantire la partecipazione democratica alle scelte.

3. Le/gli elette/i e i nominati aderenti a ARTICOLO UNO si impegnano a collaborare lealmente con gli organismi di ARTICOLO UNO per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.

4. Le/gli elette/i e i nominati hanno il dovere di contribuire al finanziamento del Partito, versando una quota dell'indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto dal Regolamento economico di competenza è causa di non candidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale e di decadenza dagli organismi dirigenti.

5. Le/gli elette/i hanno il dovere di rendere conto periodicamente alle elettrici e agli elettori e alle/agli iscritte/i della loro attività attraverso il sistema informatico.

6. Non è candidabile ai Consigli regionali o al Parlamento nazionale o europeo chi abbia svolto due mandati pieni consecutivi in qualunque delle medesime assemblee elettive. La deroga individuale è possibile per la candidatura ai Consigli regionali col voto a maggioranza assoluta dell'Assemblea regionale, per la candidatura a parlamento nazionale o europeo col voto a maggioranza assoluta dell'Assemblea nazionale. Non è ricandidabile nelle suddette assemblee elettive chi abbia ricoperto tre mandati pieni di consigliere/e regionale o parlamentare nazionale o europeo, anche non consecutivi. La deroga è possibile col voto a maggioranza qualificata di 2/3 dell'Assemblea regionale o dell'Assemblea nazionale.

V - Principi della gestione finanziaria

Articolo 16 – Tesoriera/e nazionale.

1. La/il Tesoriera/e è eletta/o dalla Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta del Segretario.
2. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica, il Segretario nomina una/ un nuova/o Tesoriera/e che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell'Assemblea nazionale.
3. La/il Tesoriera/e cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del Partito.
4. La/il Tesoriera/e è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurando l'equilibrio finanziario del Partito. La/il Tesoriera/e è abilitata/o a riscuotere eventuali finanziamenti pubblici.
5. La/il Tesoriera/e ha la rappresentanza legale del movimento ed i poteri di firma per tutti gli atti, attività e rapporti del Partito. A tal fine compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la prestazione di fidejussioni, avalli e/o altre garanzie nell'interesse del Partito.

Articolo 17 – Comitato di tesoreria.

1. Il Comitato di Tesoreria è formato da 5 componenti. La/il Tesoriera/e ne è componente di diritto e lo presiede. Quattro componenti sono eletti dalla Direzione nazionale.
2. Il Comitato di Tesoreria coadiuva la/il Tesoriera/e nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse finanziarie. Il Comitato di tesoreria, segnatamente, approva il bilancio consuntivo e quello preventivo redatti dalla/dal Tesoriera/e, e autorizza quest'ultima/o a sottoporli alla Direzione nazionale per l'approvazione.
3. Il Comitato di Tesoreria elabora il Regolamento economico da sottoporre all'approvazione della Direzione nazionale.

Articolo 18 – Bilanci.

1. Annualmente la/il Tesoriera/e provvede alla redazione del bilancio consuntivo di esercizio del Partito in conformità della normativa speciale in materia di partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sulla gestione. Il bilancio consuntivo è approvato dalla Direzione nazionale entro il termine previsto dalla legge.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno la/il Tesoriera/e sottopone al Comitato di Tesoreria il bilancio preventivo per l'anno successivo. Tale bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione della Direzione nazionale entro il successivo 31 dicembre.
3. Il bilancio consuntivo di esercizio viene pubblicato sul sito di ARTICOLO UNO, entro venti giorni dalla sua approvazione da parte della Direzione nazionale.
4. Il bilancio è predisposto nei tempi, forme e modalità indicati dal Comitato di tesoreria, anche dai tesorieri di Federazione e dei Coordinamenti territoriali ed è approvato dalle rispettive assemblee. A livello di Sezione il bilancio è predisposto dalla/dal Tesoriera/e, eventualmente coadiuvato dalla/dal Tesoriera/e provinciale, e sottoposto al voto dell'assemblea della Sezione medesima.
5. Il bilancio della struttura regionale è redatto secondo modelli predisposti dal Comitato di tesoreria e deve essere approvato dall'Assemblea regionale entro il 30 marzo di ogni anno, ed inviato entro sette giorni dall'approvazione al Tesoriere nazionale. Nel caso in cui l'assemblea regionale non abbia provveduto entro i termini stabiliti all'approvazione e all'invio del bilancio ai sensi del periodo precedente, il Tesoriere nazionale nomina un commissario ad acta che provvede alla redazione del bilancio e lo sottopone alla Assemblea regionale per l'approvazione. Il Tesoriere

propone alla Direzione nazionale il criterio di ripartizione delle risorse alle articolazioni territoriali, con criteri di solidarietà tenendo in considerazione la contingente presenza di eletti e amministratori nei livelli territoriali.

6. Le Sezioni, le Federazioni e i regionali hanno ciascuno la propria autonomia amministrativa e finanziaria e si dotano di un proprio codice fiscale.

Articolo 19 – Collegio Sindacale.

1. La Direzione nazionale nomina un Collegio sindacale composto di 2 componenti. Le/ i sindaci sono scelti fra soggetti iscritte/i all'Albo dei revisori contabili.

2. Per quanto concerne i doveri e i poteri del Collegio sindacale, trovano applicazione in quanto compatibili le norme dettate dagli artt. 2403 e 2403 bis del Codice civile.

3. Le/i Sindaci restano in carica tre anni e possono essere rinominati solo per un altro mandato.

Articolo 20 – Patrimonio, utili di gestione, quota associativa.

1. In conformità alle normative vigenti per le attività degli Enti non commerciali viene espressamente stabilito che:

- ARTICOLO UNO e ogni altra articolazione territoriale eventualmente costituita, non possono distribuire agli iscritti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, risorse o capitale, per tutta la durata della Associazione, salvo diverse disposizioni di legge;

- in caso di scioglimento di ARTICOLO UNO, l'eventuale patrimonio e/o avanzo sarà devoluto ad altri Enti o Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. In caso di scioglimento di una articolazione territoriale eventualmente costituita il patrimonio e/o l'avanzo sarà devoluto a ARTICOLO UNO nazionale e nel caso di contestuale scioglimento di questa ad altri Enti o Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;

2. La quota associativa è intrasmissibile e non dà luogo ad alcuna rivalutazione.

VI - Procedure e organi di garanzia

Articolo 21 – Commissioni di garanzia.

1. L'iscritto che, in violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dello Statuto e dai Regolamenti da questo previsti, venga meno ai principi ispiratori di ARTICOLO UNO, può essere sottoposto a procedimento disciplinare.

2. Le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello Statuto e dei Regolamenti sono svolte dalla Commissione nazionale di garanzia, dalle Commissioni di garanzia regionali e federali. Le Commissioni di garanzia regionali hanno anche competenza rispetto ai Coordinamenti territoriali. Ogni Congresso elegge le Commissioni di garanzia competenti. Ciascuna iscritta/o può presentare ricorso alla Commissione di garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto e dei Regolamenti. Per le controversie a livello di Circolo è sempre competente, in prima istanza, la Commissione di Federazione o quella regionale per i Sezioni facenti parte dei Coordinamenti territoriali. Il numero massimo dei componenti non può superare il 10% dei componenti dell'Assemblea elette dai Congressi.

3. Avverso le Commissioni è sempre ammesso il ricorso all'Organismo di garanzia superiore sulla base delle rispettive competenze.

4. Ciascuna Commissione di garanzia elegge al suo interno una/un Presidente e nel caso di quella nazionale anche una Presidenza. Alla elezione del Presidente si applica il limite dei due mandati congressuali pieni.

5. Ciascun iscritto/a ha il diritto alla tutela e alla difesa del proprio buon nome e dell'onorabilità. Nessun iscritto/a al movimento può essere sottoposto a procedimento disciplinare per posizioni

assunte nell'esercizio dei diritti sanciti dallo Statuto e dai regolamenti, fermo restando l'obbligo dell'osservanza dei doveri statutari e regolamentari, nonché del rispetto dei diritti degli altri iscritti.

6. Ogni iscritto può presentare ricorso alla Commissione di Garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto, e dei Regolamenti approvati dalla Direzione nazionale.

7. L'iscritto/a contro il quale viene chiesta l'apertura di un procedimento disciplinare deve essere informato, entro il termine di sette (7) giorni, della presentazione di tale richiesta nonché dei fatti che gli vengono addebitati. L'iscritto/a ha il diritto, in ogni fase del procedimento, di essere ascoltato per chiarire e difendere il proprio comportamento. Qualora, a conclusione del procedimento, sia adottata a suo carico una misura disciplinare, ha il diritto di fare ricorso agli organi di Garanzia di livello superiore, sino alla Commissione nazionale di Garanzia, che si pronuncia in via definitiva.

8. Avverso le decisioni delle Commissioni territoriali costituite a livello federale è ammesso il ricorso alle Commissioni regionali che si pronunciano in via definitiva, salvo i casi in cui il Regolamento nazionale di garanzia preveda il ricorso alla Commissione nazionale.

9. Le Commissioni di Garanzia esaminano e deliberano sui ricorsi dopo una fase istruttoria non superiore a trenta (30) giorni, garantendo comunque l'esito definitivo dei ricorsi entro sessanta (60) giorni dall'inizio della procedura. Qualora le Commissioni di Garanzia non si pronuncino entro detto termine gli atti vengono avocati dalla Commissione di Garanzia di livello superiore, che delibera entro il termine dei trenta (30) giorni successivi al ricevimento degli atti e provvede a segnalare agli organismi dirigenti del Partito l'omissione di quella Commissione che non ha deliberato.

10. Nel caso di impossibilità di funzionamento delle Commissioni per qualunque causa, le relative funzioni sono demandate alla Commissione del livello territoriale immediatamente superiore, che esercita la funzione fino alla elezione di una nuova Commissione. La relativa Assemblea, entro novanta (90) giorni procede all'elezione della nuova Commissione.

Articolo 22 – Sanzioni disciplinari.

1. Le Commissioni di garanzia irrogano le sanzioni derivanti dalle violazioni allo Statuto e ai Regolamenti, in misura proporzionale al danno recato al movimento.

2. Le sanzioni applicabili, a seconda della gravità del caso sono nell'ordine: a) richiamo; b) sospensione all'esercizio dei diritti riconosciuti all'iscritto fino a un massimo di 12 mesi; c) rimozione dagli incarichi interni a ARTICOLO UNO; d) allontanamento dal movimento.

3. La Commissione nazionale di garanzia è competente in unica istanza per tutte le questioni attinenti l'elezione ed il corretto funzionamento degli organi nazionali.

4. I ricorsi sono redatti in forma scritta, a pena di inammissibilità, in modo quanto più possibile circostanziato, indicando puntualmente le disposizioni che si ritengono violate. A essi è allegata la documentazione eventualmente ritenuta utile al fine di comprovarne i contenuti. La documentazione deve essere sottoscritta dal ricorrente, ovvero da un suo rappresentante sulla base di apposita delega, corredata dalla copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore e del rappresentante.

5. A pena di inammissibilità i ricorsi devono pervenire, anche via fax o e-mail, presso il luogo o all'indirizzo ufficiale della competente Commissione di Garanzia, entro e non oltre trenta (30) giorni dalla data in cui si è venuti a conoscenza degli atti e/o dei fatti oggetto di ricorso, salvo diversi e più ridotti termini previsti dai Regolamenti di garanzia per l'elezione delle Assemblee rappresentative interne. Qualora il ricorso riguardi atti o violazioni attribuibili a precise persone fisiche, il ricorrente deve, contestualmente all'invio alla Commissione di Garanzia, inviarne copia alla controparte.

6. Le Commissioni, entro trenta giorni (30) a decorrere dalla data di ricezione del ricorso, effettuano opportune verifiche, istruttorie, audizioni. Esse devono in ogni caso garantire l'esito del ricorso entro il tempo massimo di sessanta (60) giorni dall'inizio della procedura. Qualora nel corso delle relative istruttorie una Commissione ritenga che il caso in esame assuma rilievo nazionale, può

rinvia alla Commissione nazionale di Garanzia che inappellabilmente decide entro i trenta (30) giorni successivi alla ricezione del ricorso.

7. Un ricorso avente il medesimo oggetto non può essere ripresentato nei sei mesi seguenti dalla pronuncia in secondo grado della Commissione di Garanzia competente.

8. Per ogni altro aspetto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda al Regolamento nazionale delle Commissioni di Garanzia, approvato dalla Direzione nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 23 – Votazioni e gruppi dirigenti.

1. Tutte le votazioni, ivi comprese quelli sugli atti che impegnano ARTICOLO UNO, sono a scrutinio palese, eccetto quelle relative alle persone, che sono sempre a scrutinio segreto, salvo che l'unanimità degli aventi diritto presenti decida altrimenti.

2. Per la composizione degli organi non esecutivi e l'elezione dei delegati, nonché delle Commissioni di garanzia ove la discussione congressuale sia su documenti politici contrapposti, si adotta il criterio proporzionale sulla base dei voti ottenuti da ciascun documento.

3. Le Assemblee e gli organismi ai diversi livelli, riconoscendo la parità di genere come elemento costitutivo di ARTICOLO UNO, dovranno assicurare che la presenza di un genere rispetto all'altro nelle liste per l'elezione degli esecutivi e per quelle delle competizioni elettorali a tutti i livelli e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 51 della Costituzione sia paritaria. Per garantire sempre questo rapporto, nella votazione di liste a tutti i livelli, si procederà alle nomine degli/delle eletti/e attraverso il meccanismo dello "scorrimento", ossia qualora l'esito delle votazioni delle liste non rispetti la percentuale del 50% di un genere, si procederà con la sostituzione degli ultimi degli eletti del genere sovra rappresentato con i primi dei non eletti dell'altro genere.

Articolo 24 – Modifiche allo Statuto.

1. Le modifiche allo Statuto, ivi comprese quelle al simbolo e alla denominazione, se richieste tra un Congresso nazionale e l'altro, da qualsiasi struttura organizzativa di ARTICOLO UNO sono presentate alla Segreteria nazionale che le esamina e le sottopone con parere motivato, all'approvazione dell'Assemblea nazionale.

2. L'Assemblea nazionale le rende effettive solo se approvate con la maggioranza dei suoi componenti.

3. La Direzione Nazionale è autorizzata ad apportare i necessari adeguamenti che dovessero rendersi necessari a seguito della approvazione di disposizioni di legge.

Articolo 25 - Riparto delle risorse tra struttura Nazionale e territoriale.

1. Le risorse economiche di cui beneficerà il Partito saranno ripartite tra la Struttura nazionale e le Strutture Regionale in ragione di una delibera annuale della Direzione Nazionale. Le risorse economiche destinate alle Strutture regionali e provinciali saranno a loro volta ripartite con analogo delibera regionale in ragione del 30% a 70%.

Articolo 26 – Tutela della Privacy.

1. ARTICOLO UNO tutela la privacy dei propri elettori, iscritti e donatori rispettando il dettato normativo del d.lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni nonché del Regolamento europeo n. 2016/679 (GDPR) sulla protezione dei dati personali.

Articolo 27 - Accordi politici o confluenza in altro soggetto politico.

1. Gli accordi con altri soggetti politici che abbiano valore vincolante per l'ARTICOLO UNO o la sua confluenza in altro soggetto politico, vengono approvati con il voto della maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea nazionale.

Articolo 28 – Scioglimento.

1. Lo scioglimento del Partito viene approvato con il voto della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea nazionale.

2. In caso di scioglimento la devoluzione del patrimonio residuo si svolge ai sensi delle leggi vigenti.